

Vignola Patrimonio S.r.l.

Società a responsabilità limitata ad integrale
partecipazione pubblica comunale

Riferimenti normativi: Art. 2463 C.c.
Art. 113 T.u.e.l.

Capitale Sociale: € 50.000
interamente versato

AFFIDAMENTO “IN HOUSE”

- ✓ Integrale partecipazione pubblica al capitale sociale della società
 - ✓ Controllo analogo
 - ✓ Realizzazione della parte più importante della propria attività con l’Ente che la controlla
-
-

Oggetto sociale: art. 2 Statuto societario

A) Gestione, valorizzazione e dismissione del patrimonio disponibile del Comune di Vignola (apposita convenzione con Comune)

B) Gestione del patrimonio indisponibile e/o demaniale e dei beni destinati a servizio pubblico o di pubblica utilità o interesse (apposita convenzione con Comune)

C) Svolgimento delle attività di cui ai punti A e B a favore di soggetti terzi (apposita convenzione con Comune)

D) Realizzazione di interventi di riqualificazione urbana e/o di attuazione degli strumenti urbanistici vigenti su indicazione o direttiva del Comune

Oggetto sociale: art. 2 Statuto societario

E) Studio, progettazione, appalto, direzione lavori e realizzazione di opere pubbliche o di interesse pubblico

F) Nell'ambito delle attività di cui ai punti precedenti: attività edilizia, attività immobiliare, attività di sistemazione e/o urbanizzazione di aree edificabili, agricole e a verde, attività di consulenza progettazione assistenza e servizi

G) Gestione del mercato ortofrutticolo

H) Gestione operativa della farmacia comunale

Organizzazione

Socio unico: Comune di Vignola

Il Comune di Vignola esercita sulla società un

controllo analogo

a quello esercitato sui propri servizi, secondo le incombenze e le procedure stabilite da apposita delibera del Consiglio Comunale

CONTROLLO ANALOGO

Per controllo analogo deve intendersi un rapporto che determina da parte dell'amministrazione controllante (ente locale) un assoluto potere di direzione, coordinamento e supervisione riguardo i più importanti atti di gestione

CONTROLLO ANALOGO (segue)

Convenzione per la gestione del patrimonio immobiliare: art. 3

L'organo di amministrazione della Vignola Patrimonio s.r.l. si impegna a sottoporre all'assemblea e/o al socio unico per l'approvazione, secondo quanto previsto dallo statuto, i seguenti atti:

- acquisto od alienazione di immobili, di diritti reali immobiliari, decisioni su destinazioni d'uso degli immobili stessi;
 - iscrizione di ipoteche sugli immobili sociali;
 - acquisto, affitto, cessione di aziende o di rami aziendali;
 - assunzione di finanziamenti di qualsiasi genere;
 - concessione di finanziamenti di qualsiasi genere;
 - acquisizione od alienazione di partecipazioni in altre società;
 - entrata di nuovi soci
-
-

CONTROLLO ANALOGO (segue)

Convenzione per la gestione della farmacia : art. 4

Convenzione per la gestione del mercato agroalimentare : art. 4

Il Comune esercita il controllo in corso di esercizio sulla base di situazioni contabili che potrà richiedere in ogni momento alla società.

La società si impegna inoltre a trasmettere al Comune budget previsionali e consuntivi economici e finanziari del servizio, e le bozze di bilancio entro le scadenze e con le modalità e le istruzioni decise con delibera di giunta. Le situazioni contabili contengono la proiezione dei dati contabili a fine esercizio, compreso lo stato patrimoniale.

L'accesso agli atti relativi alla gestione del servizio è garantito ad ogni membro del Consiglio Comunale nella stessa identica misura prevista per gli atti del Comune.

L'amministratore della società, o un suo delegato al servizio, è tenuto inoltre a intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e/o delle Commissioni del medesimo, ogni qual volta il Consiglio e/o una Commissione ne faccia richiesta.

Il Comune esercita il controllo sulla gestione di esercizio sulla base delle risultanze del bilancio.

VIGNOLA PATRIMONIO S.R.L. rimetterà inoltre al Comune tutti gli elaborati che saranno ritenuti necessari per l'esercizio della funzione di controllo sulla gestione.

Organi

Assemblea: coincide con il Socio Unico

Competenza: Art. 2479 co. 2 c.c.

Art. 11 co. 2 Statuto

N.B. Necessaria formale delibera per:

- modifiche statutarie
- operazioni che comportano modifica all'oggetto sociale o ai diritti del socio unico
- nomina dei liquidatori

Negli altri casi le decisioni sono adottate mediante delibera o consultazione scritta o in base a consenso espresso per iscritto

Organi (segue)

Modalità di convocazione:

da parte dell'amministratore unico, con raccomandata o con altri mezzi idonei (fax, email)

anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita se ad essa partecipa l'intero capitale sociale e se l'amministratore unico è presente o informato e nessuno si oppone

deve redigersi apposito verbale con data e risultato decisioni

Organi *(segue)*

Amministratore Unico:

- Nominato dal socio unico
 - Cause di ineliggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c.
 - Durata indicata nell'atto di nomina e di norma scadenza al termine dell'esercizio contabile dell'anno in cui scade il mandato del Sindaco
 - Compenso: rimborso spese o su decisione assembleare indennità annuale fissa o in proporzione agli utili
 - Cessa: alla scadenza o per revoca da parte dell'assemblea o per dimissioni volontarie
-
-

Organi (segue)

Amministratore Unico:

- Poteri: tutto quanto non è riservato all'Assemblea o al Direttore
 - Competenza: esclusiva in materia di redazione del progetto di bilancio, dei progetti di fusione o scissione e di decisioni di aumento di capitale
 - Rappresentanza sociale delegabile a Direttori, Institori o Procuratori
-
-

Organi di Controllo

- Collegio Sindacale o revisore unico
 - Durata: 3 esercizi
 - Emolumento stabilito dal Socio unico all'atto di nomina
-
-